COMUNE DI CEGGIA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORIGINALE

ORDINANZA N. 2737
del 16-10-2023

Oggetto: RICHIAMO AL RISPETTO DEL DIVIETO DI DANNEGGIAMENTO, DETURPAMENTO E IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI

IL SINDACO

RITENUTO OPPORTUNO PREVENIRE comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato che ne impediscono la fruibilità, determinano lo scadimento della qualità urbana o che alterano il decoro urbano;

RICHIAMA e ORDINA

il rispetto del divieto di danneggiamento, deturpamento, imbrattamento di cose altrui

AVVISA

che il lancio di uova, farina ecc. nonché utilizzo di spray schiumogeni e prodotti similari, l'abbandono in luogo pubblico e/o di uso pubblico, di qualunque contenitore vuoto di bevande, alimenti, rifiuti ed altri oggetti è vietato dall'art 15 del Codice della Strada;

che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett c) d. lgs n. 7/2016 "1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila:… "***chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui****, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale*;

che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 635 codice penale " *è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni …* ***chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:*** *1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di*

ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625";

che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 639 codice penale "*chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635,* ***deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito****, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro*." … "*Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna*".

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO
Marin Mirko

,)